

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2004

relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

[notificata con il numero C(2004) 1332]

(2004/388/CE)

(GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2010/347/UE della Commissione del 19 giugno 2010	L 155	54	22.6.2010

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 2004****relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi***[notificata con il numero C(2004) 1332]*

(2004/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio della Comunità prescrive la concessione di un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.
- (2) Occorre definire un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contenga le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6 della direttiva 1993/15/CEE devono essere fornite utilizzando il modello di «documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi» contenuto nell'allegato e le note esplicative correlate.
2. Il modello di documento è accettato dall'autorità competente come un valido documento di accompagnamento degli esplosivi nei trasferimenti tra gli Stati membri fino all'arrivo a destinazione.
3. La presente decisione non si applica alle munizioni.

Articolo 2

Il documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (in seguito «il documento»), va redatto in triplice copia. Gli Stati membri adottano appropriate disposizioni, in particolare sistemi di identificazione sicuri, per garantire che il documento non possa essere falsificato.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B*Articolo 3*

Il documento è stampato su carta del peso di almeno 80 g/m². La carta deve essere sufficientemente resistente da non lacerarsi o sgualcirsi facilmente in normali condizioni di utilizzo.

▼M1*Articolo 3 bis*

Laddove lo Stato membro di origine, lo Stato membro di destinazione e qualunque Stato membro di transito utilizzino tutti un sistema elettronico comune per l'autorizzazione del trasferimento di esplosivi intra-Unione, si applica la procedura definita nei commi dal secondo al quinto.

Dopo aver completato le sezioni da 1 a 4, il destinatario presenta il documento sul trasferimento di esplosivi intra-Unione in formato cartaceo o elettronico, soltanto all'autorità competente dello Stato membro di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.

Dopo aver concesso l'autorizzazione, lo Stato membro di destinazione la invia allo Stato membro di origine utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver concesso l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro di origine richiede l'autorizzazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri di transito utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, l'autorità competente dello Stato membro di origine rilascia al fornitore il documento di trasferimento di esplosivi intra-Unione, con indicazione dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Tale documento è redatto su un supporto cartaceo sicuramente identificabile, nella lingua, o lingue, dello Stato membro di origine, dello Stato/i membro/i di transito (se del caso), dello Stato membro di destinazione e in inglese.

▼B*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Dopo la sua entrata in vigore le autorizzazioni concesse per una durata determinata conservano la loro validità fino alla data di scadenza fissata.

Articolo 5


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.





ALLEGATO

Documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

(articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE)

 TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO DI ESPLOSIVI (eccettuate le munizioni) (articolo 9, della direttiva 93/15/CEE)						
1. Natura dell'autorizzazione						
Data di scadenza *:						
<input type="checkbox"/> Trasferimento unico (articolo 9, paragrafo 5)				<input type="checkbox"/> Trasferimenti multipli - durata determinata (articolo 9, paragrafo 6)		
2. Informazioni sugli operatori interessati						
2.1. Destinatario/Richiedente *				2.2. Fornitore		
Nome:				Nome:		
Indirizzo (sede):				Indirizzo (sede):		
Telefono:				Telefono:		
Fax:				Fax:		
E-mail:				E-mail:		
Firma:						
2.3. Operatore/i del trasporto						
Nome:		Nome:		Nome:		
Indirizzo (sede):		Indirizzo (sede):		Indirizzo (sede):		
Telefono:		Telefono:		Telefono:		
Fax:		Fax:		Fax:		
E-mail:		E-mail:		E-mail:		
3. Descrizione dettagliata degli esplosivi						
Numero ONU *	Classe/Divisione	Denominazione commerciale *	Marcatura CE (Sì/No)	Indirizzo dello stabilimento	Quantità *	Altre informazioni utili



4. Informazioni sul trasferimento				
4.1. Localizzazione e calendario				
Luogo di partenza:		Data di partenza:		
Luogo di consegna:		Data di arrivo prevista:		
4.2. Aspetti generali del percorso:				
Stato membro	Punto di entrata	Punto di uscita	Mezzo di trasporto	
5. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri di transito che consentano un'identificazione sicura (per esempio, un timbro)				
PAESE D'ORIGINE	DATA DELL'AUTO-RIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTO-RIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	
PAESI DI TRANSITO	DATA DELL'AUTO-RIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTO-RIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	
6. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri destinatari (identificabili con sicurezza)				
Data:				
Posizione dell'autorità firmataria:				
(firma)				

▼ B*Note esplicative*

1. Il destinatario degli esplosivi compila le sezioni 1-4 del documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi e lo consegna all'autorità competente del luogo di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Oltre all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente del paese destinatario (sezione 6), la persona responsabile del trasferimento ne informa le autorità competenti degli Stati membri di transito e degli Stati membri d'origine, di cui sono parimenti richieste le autorizzazioni (sezione 5). Le autorizzazioni delle autorità competenti possono figurare nello stesso documento o essere allegate in una serie di documenti separati. In ogni caso l'autorizzazione deve essere identificata con sicurezza. ►⁽¹⁾ Questo punto non si applica nel caso in cui sia utilizzato il sistema elettronico comune descritto nell'articolo 3 bis. ◀
3. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che occorra rispettare particolari requisiti in tema di sicurezza, vanno preventivamente fornite tutte le informazioni richieste dal documento. Se nessuna delle autorità competenti in questione ritiene necessario il rispetto di particolari requisiti, è sufficiente fornire le informazioni contrassegnate con un asterisco (*).
4. In ogni caso il documento deve accompagnare gli esplosivi fino al loro arrivo a destinazione.
5. Per «Descrizione dettagliata degli esplosivi» si intende la denominazione commerciale e/o l'esatta denominazione tecnica ONU e qualsiasi altra informazione atta a consentire l'identificazione degli articoli. Occorre indicare chiaramente se gli esplosivi non sono dotati del marchio CE.
6. Per «Quantità» si intende, a seconda del caso, il numero degli articoli o la massa netta degli esplosivi.

►⁽¹⁾ **M1**